



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. DG ABAP 34.43.01 / fasc. 211.8.1/2021
SS PNRR 34.43.01 / fasc. 6.1.2/2021

Allegati:

M Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7858]
(va@pec.mite.gov.it)

Oggetto: [ID: 7858] **GRAVINA DI PUGLIA (BA) – GENZANO DI LUCANIA (PZ): Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio denominato "Gravina – Serra del Corvo" e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, avente potenza in prelievo e immissione pari a 200 MW e localizzato nei comuni di Gravina in Puglia (BA) e Genzano di Lucania (PZ).**
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (PNIEC). Progetto definitivo.
Proponente: Società Fri-el S.p.A.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.
M Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

M Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7858]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Alla Regione Basilicata
Direzione generale dell'ambiente del territorio e dell'energia
(dg.ambiente.territorio@regione.basilicata.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la Città metropolitana di Bari
(sabap-ba@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la Basilicata
(sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale*



(VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti”*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *“2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, di fatto confermando l’assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, in particolare l’articolo 41, comma 4, e l’Allegato I-8.

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2003 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2021, n. 41).

VISTO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue: "*..., in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità*".

CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 *bis* stabilisce che "*la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*".

CONSIDERATO che **Fri-el S.p.A.**, con nota prot. n. 12298 del 22/12/2021, ha presentato all'allora Ministero della transizione ecologica e all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per l'intervento "*Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio denominato "Gravina – Serra del Corvo" e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, avente potenza in prelievo e immissione pari a 200 MW e localizzato nei comuni di Gravina in Puglia (BA) e Genzano di Lucania*".

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 8377 del 25/01/2022, ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la procedibilità dell'istanza di VIA, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero dalla data del 25/01/2022.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. 3260 del 31/01/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari e alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Basilicata di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale ciascuno per il proprio territorio di competenza, in merito all'intervento in esame.

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, con nota prot. n. 1314 del 07/03/2022, ha formalizzato alla Società proponente una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata con l'istanza VIA, da trasmettere entro il termine di venti giorni dalla suddetta data.

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota prot. n. 12712 del 25/03/2022, ha fatto richiesta di sospensione dei termini per la produzione della documentazione.

CONSIDERATO che la Soprintendenza belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con nota prot. n. 2134 del 23/02/2023, ha comunicato, a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, la necessità di ricevere degli elaborati

integrativi evidenziando in particolare quanto segue:

«(...) La relazione paesaggistica, inoltre, affronta le opere di mitigazione degli impatti paesaggistici, tali opere riguardano in massima parte la creazione del nuovo invaso, mentre per le opere a valle è prevista solo la realizzazione di recinzioni che favoriscano il passaggio della fauna, per le quali la Scrivente si riserva di valutare la compatibilità con le istanze di tutela, considerato quanto previsto dalle NTA citate.

Non viene fatto alcun accenno nella relazione paesaggistica alle opere di compensazione ambientale e di sviluppo locale previste (PD-VI_15_Progetto_opere_compensazione_sviluppo_locale.pdf), ma dall'analisi di tale elaborato si evince che sono previsti diversi interventi, anche di notevole possibile impatto paesaggistico.

Il progetto riporta gli interventi lungo i torrenti Basentello e Roviniero a monte dell'invaso di Serra del Corvo, basati sulla valutazione che "lo stato sistematorio dei canali e delle sponde versa in condizioni molto precarie. Anche lo stato dei numerosi manufatti (ad es. attraversamenti d'alveo) risulta alquanto precario". Ma tali interventi però non sono quantificati né localizzati, né sono riportati nella relazione paesaggistica, per cui non è possibile individuare esattamente se tali interventi ricadano in quelli per i quali deve essere rilasciato il parere paesaggistico dalla Scrivente, o siano di competenza della Soprintendenza della Basilicata, inoltre manca qualunque elaborato di dettaglio o descrittivo dei materiali e della consistenza di tali interventi.

Simili considerazioni sono relative agli interventi "di sistemazione idraulica lungo il reticolo idrografico minore, per migliorarne sia la capacità di deflusso che per limitare l'erosione superficiale"

La relazione inviata riporta genericamente che "In particolar modo si interverrà sia lungo i versanti a ridosso dell'invaso nei pressi del tracciato delle condotte forzate (Figura 2a) che lungo il reticolo esistente lungo la rete viaria locale di accesso al bacino di monte (Figura 2b)". La Scrivente pertanto ritiene che il livello progettuale di tali interventi non sia sufficiente al fine di valutare la compatibilità con le norme del PPTR.

Problematiche analoghe si rilevano sugli interventi di matrice turistico-ricreativa previsti lungo le sponde dell'invaso di Serra del Corvo e nell'area di installazione dell'invaso di monte, genericamente viene riportato che "verranno realizzate aree verdi, ad utilizzo ricreativo, nell'ambito di una proposta più ampia che prevede la realizzazione di un Centro Visite, atto ad innescare un flusso legato al "turismo energetico" data la valenza che l'impianto in progetto avrà nel panorama di settore in tutto il Sud Italia. [...] potrebbe essere previsto anche un piccolo padiglione che abbinati agli aspetti puramente tecnici anche le peculiarità ambientali del territorio" ma tale centro visite non è riportato nella cartografia inviata, e pertanto non si può valutare se tale intervento sia di competenza della Scrivente.

Tra le ulteriori opere di compensazione previste sono riportati generici "Interventi di valorizzazione dell'invaso Serra del Corvo, già oggi molto utilizzato per le attività di pesca sportiva" nel dettaglio "si prevede la realizzazione di un percorso escursionistico lungo le sponde del lago, a debita distanza dalle rive per minimizzare il disturbo arrecato alla fauna acquatica e per lacuale, realizzando piccole aree attrezzate in punti particolarmente appetibili da un punto di vista panoramico e fruibili anche per l'organizzazione di eventi promozionali del territorio. Si propone anche la realizzazione di un teatro naturale in riva al lago, che possa fungere da centro nevralgico per questo tipo di attività"

Lo scarso dettaglio della cartografia per l'individuazione dei luoghi di intervento, e la totale mancanza degli elaborati progettuali, con indicazioni dei materiali, degli ingombri e delle dimensioni di tali elementi, non permettono di poter valutare la compatibilità di tali interventi con le NTA del PPTR e con l'istanza di tutela paesaggistica.

Infine, è previsto anche il co-finanziamento di un intervento di dragaggio del fondo dell'invaso, che dovrebbe essere inserito all'interno di "un organico progetto di sistemazione ambientale" come previsto dall'art. 45 delle NTA del PPTR, che però non viene individuato in maniera puntuale.

Tanto premesso, questa Soprintendenza non ritiene assolutamente sufficiente la documentazione inviata per valutare l'impatto sul paesaggio degli interventi sopra descritti. (...)

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale ABAP**, avendo ricevuto dalle competenti Soprintendenze ABAP delle richieste di integrazioni, con nota prot. n. 13519 del 08/04/2022, ha segnalato all'Autorità competente e al Proponente le seguenti criticità e carenze nella documentazione progettuale:

«(...)

1. **Aspetti archeologici:** La **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio** (d'ora in poi Soprintendenza ABAP) **per la città metropolitana di Bari**, dopo un attento esame della documentazione progettuale ha descritto in modo dettagliato, la densità rilevante di presenze archeologiche nell'area vasta di riferimento del progetto, alcune delle quali interferenti direttamente con esso. Ha poi evidenziato puntualmente le carenze della documentazione archeologica presentata con l'istanza di VIA ("Non sono state effettuate l'analisi dei dati d'archivio, le ricognizioni volte all'osservazione dei terreni e le fotointerpretazioni previste

ai sensi dell'art. 25, comma 1 del d.lgs. 50/2016; tali carenze non consentono di valutare in modo circostanziato l'impatto di progetto...; Nella Relazione archeologica, inoltre, è assente un'analisi di sintesi archeologica dell'area interessata dal progetto che mostri il rapporto tra il progetto e le numerose segnalazioni archeologiche dell'area, mentre negli elaborati grafici manca una carta che definisca i Gradi di Rischio archeologico per le opere in progetto e una carta della visibilità e dell'uso del suolo. Si riscontra la mancata valutazione dei rischi e potenziali del tracciato ipotizzato della Via Appia che attraversa il progetto nella parte Nord dell'elettrodotto AT, nonché la valutazione delle interferenze tra i dati archeologici e le aree connesse agli impianti, come le strade di accesso al cantiere che, da una prima analisi, potrebbero interferire con segnalazioni archeologiche). A conclusione di tale analisi, la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari ha ritenuto gli elaborati di progetto (Relazione archeologica e relativi allegati) irricevibili, in quanto carenti delle risultanze delle analisi dei dati d'archivio, delle ricognizioni volte alle osservazioni dei terreni e delle fotointerpretazioni in quanto non conformi con quanto disposto dall'art. 25, comma 1, del D. lgs. 50/2016 e alla Circolare della ex Direzione generale Archeologia n. 1/2016. Pertanto, la stessa Soprintendenza ABAP ritiene che nell'ambito della Relazione archeologica dovrebbe essere prodotta un'adeguata documentazione fotografica e grafica, carte della visibilità e dell'uso del suolo, analisi foto - interpretativa e studio della viabilità antica, principale e secondaria. Inoltre, sulla base delle risultanze dell'analisi della documentazione di d'archivio, delle ricognizioni di superficie e della fotointerpretazione, dovrebbero essere aggiornate le carte del rischio e potenziale archeologico dell'area, ed elaborata un'adeguata sintesi archeologica mirata all'area di progetto.

La competente Soprintendenza ABAP di Bari, evidenzia inoltre che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del d.lgs. 50/2016 dovrebbero essere eseguite prospezioni geofisiche e saggi archeologici; le prime definite sulla base di uno specifico progetto elaborato da un soggetto con idonei requisiti, da perfezionarsi a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto con la stessa Soprintendenza ABAP, in modo da individuare la metodologia più adeguata ai contesti e il corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine. La definizione del numero di saggi, collocazione ed estensione degli stessi (da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25), potranno essere definiti all'esito dei sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche.

2. **Aspetti paesaggistici.** Nella *Relazione paesaggistica* (2.2 Piani Paesaggistici Territoriali Regionali) si riferisce che nell'area tutelata *ex lege* ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. b) – *Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia...-, ai sensi dell'art. 45 delle Norme di Attuazione (NTA) del PPTR ... non sono ammesse nuove opere edilizie, è vietata l'escavazione e sono vietate le trasformazioni di suolo.* Si evidenzia poi che lo stesso art. 45, consente al punto b7), la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove. Al riguardo si deve evidenziare che la centrale di produzione, è prevista nella suddetta area tutelata *ex lege* e risulta pertanto in contrasto con la suddetta disciplina. Inoltre, all'art. 45, comma 2 lett. a7) si stabilisce che non è ammessa la realizzazione e l'ampliamento di impianti di produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1-Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, dove per i territori contermini ai laghi (300m) sono ammissibili solo "Impianti idroelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici". Ciò posto, considerato che la parte seconda delle Linee guida sopra citate, si fonda sul Regolamento Regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, 'Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili', recante la individuazione di **aree e siti non idonei** alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", si ritiene necessario che venga valutata la possibilità di soluzioni localizzative alternative della centrale di produzione, tali da superare la criticità sopra evidenziata. Tale aspetto, inoltre, è del tutto collegato con quanto riferito dal Proponente nella Relazione Paesaggistica, in merito alla possibilità di deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle

NTA del PPTR, stabilita dall'art. 95 delle medesime NTA. Tale possibilità, infatti, è subordinata al rispetto delle condizioni indicate del suddetto articolo 95 che afferiscono alla compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA e alla dimostrazione che non ci sono alternative localizzative e/o progettuali.

Posto quindi che il provvedimento di deroga di cui all'art. 95 delle NTA è rilasciato dalla Regione con Delibera della Giunta Regionale, in sede di autorizzazione paesaggistica e/o di accertamento di compatibilità paesaggistica, si ritiene necessario anticipare alla fase di VIA la suddetta verifica.

3. **Completamento della Relazione Paesaggistica.** Al fine di completare la Relazione Paesaggistica in modo che possa rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 25, co. 2-*quinquies* del D. lgs. 152/2006) e consentire a questo Ufficio di poter considerare l'autorizzazione paesaggistica compresa nel concerto del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio del MIC (fatta salva la possibilità che questa venga rilasciata dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 95 delle NTA da parte della Regione Puglia), è necessario che tutte le opere di mitigazione proposte vengano chiaramente indicate e descritte con riferimento anche a eventuali interferenze degli interventi proposti (anche solo le recinzioni previste) con beni paesaggistici presenti nell'area.

Nell'elaborato "PD-VI_15_Progetto_opere_compensazione_sviluppo_locale", si riferisce che "L'azione progettuale di cui al presente documento è riferita al concetto di rigenerazione (o ripristino) dei valori ambientali persi o degradati a causa dell'intervento in progetto". Pertanto, gli interventi proposti quali interventi di compensazione degli impatti determinati dal progetto in argomento, laddove tali impatti non sono riducibili con specifici interventi di mitigazione, devono essere oggetto di valutazione della presente fase di VIA. Diversamente, e laddove non adeguatamente sviluppati in questa fase dal punto di vista progettuale, non potranno essere considerati quali opere di compensazione riferite all'intervento in questione. Anche per le opere di compensazione proposte, come per quelle di mitigazione, si rilevano carenze progettuali che non consentono di valutare l'impatto paesaggistico degli interventi proposti, né la loro compatibilità con le NTA del PPTR e quindi di definire "compiuta la redazione della relazione paesaggistica". Per un puntuale esame delle carenze rilevate riguardo alle opere di compensazione proposte, si rinvia all'allegato parere prot. n. 2134 del 23/02/2022 della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari.

Inoltre, la Soprintendenza per la Basilicata, con la e-mail sopraccitata, ha rilevato la necessità di acquisire dei fotoinserimenti significativi dell'impianto in oggetto, utilizzando quali punti di ripresa il belvedere, il margine esposto a nord del centro di Irsina, il Castello di Monteserico, nel territorio di Genzano di Lucania (PZ), dall'immobile ubicato in località San Giovanni di Irsina (MT), dichiarato di interesse culturale giusto D.D.R. Basilicata n. 58 del 09.04.2008, censito in Catasto al foglio 8, particella 4, subalterni 1 e 2, come anche da punti di vista dinamici lungo la viabilità a maggior percorrenza, ovvero S.S. 655 "Bradonica", S.S. 96bis e S.P. 79 "Marascione-Lamacolma". Le fotosimulazioni dovranno privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto dal versante della Basilicata, essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate, essere riprese in condizioni di piena visibilità, essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456) e infine essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno.


Inoltre, si rileva che nel documento "PD-VI_13_Fotoinserimenti e Rendering" sono state riportate delle "viste dell'elettrodotto" quali "viste prospettiche del nuovo elettrodotto" con punti di ripresa dall'alto che non restituiscono però la reale percezione dell'opera dai punti di vista significativi presenti nell'area vasta dell'intervento.


4. **Impatti cumulativi.** Si rileva che la società Edison S.p.A. ha presentato un'istanza di VIA per la realizzazione di un impianto di accumulo idroelettrico (ID_VIP: 8087) in aree limitrofe all'impianto proposto da codesta Società Fri-el S.p.A. (il bacino di monte previsto in località "Pozzo del Corvo"). Al fine di avere un quadro completo delle possibili future trasformazioni dell'area vasta d'indagine relativa al progetto proposto e richiamando il principio posto alla base quanto indicato all'art. 4, co. 3 del D. lgs. 28/2011 ("*...le Regioni stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi*"),

nell'ambito della valutazione di impatto ambientale”), che fa riferimento quindi alla necessità di considerare i progetti proposti nella stessa area o in aree contigue (quali sono il progetto della Società Fri-el S.p.A. e quello della Società Edison S.p.A.), si ritiene necessario che vengano esaminate in dettaglio tutte le opere previste dai due impianti, con particolare riferimento alle parti di progetto (opere di cantiere comprese) che eventualmente si sovrappongono, valutando anche gli impatti cumulativi determinati dalla realizzazione dei due progetti sia sulla componente suolo che sulla componente paesaggio, tenendo conto anche delle opere connesse (sottostazioni elettriche ed elettrodotti a 380kV).

Infine, Nella Relazione paesaggistica si riferisce che dalla posizione dell'osservatore A - ovvero sulle sponde del lago, presso la foce del Basentello, in un'area ad elevata fruizione ricreativa per le attività di pesca sportiva ed a scopo escursionistico –, *nella fase di esercizio dell'opera*, si apprezzeranno *comunque le variazioni di livello del lago che potrebbero disturbare i fruitori del litorale*. Si ritiene che siano necessari approfondimenti in merito, che consentano di valutare la compatibilità dell'intervento proposto con l'attuale fruizione pubblica del litorale, ovvero se la realizzazione dell'opera comporterà dei limiti alla fruizione pubblica delle aree litorali del lago. Tale valutazione dovrà tener conto degli impatti cumulativi determinati dal progetto in esame e da quello sopracitato, proposto dalla Società Edison S.p.A.

Si riportano di seguito due elaborazioni GIS relative ai due impianti:





Elaborazioni GIS dei due impianti di accumulo idroelettrico previsti nella stessa area (ID_VIP: 7858 e ID_VIP: 8087)

Si rimane in attesa di un cortese riscontro a quanto sopra evidenziato».

CONSIDERATO che la **Società Fri-el S.p.A.**, con nota prot. n. 12783 del 15/04/2022, ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP di Bari un incontro tecnico finalizzato alla definizione delle tempistiche e delle modalità di esecuzione delle prospezioni geofisiche e saggi archeologici preliminari nelle aree a rischio archeologico medio-alto, interessate dall'intervento, come richiesto dalla stessa Soprintendenza ABAP e riportato nella suddetta nota della Direzione generale ABAP dell'08/04/2022.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, a seguito della richiesta della Società proponente di sospensione dei termini del procedimento per la produzione della documentazione integrativa (di cui alla nota prot. n. 12712 del 25/03/2022), con nota prot. n. 49279 del 21/04/2022, ha concesso una proroga di 210 giorni per la consegna di detta documentazione integrativa.

CONSIDERATO che il **Proponente**, con nota prot. n. 13065 del 27/07/2022, ha trasmesso alla Soprintendenza ABAP di Bari il Piano delle indagini geofisiche e saggi archeologici, successivamente condiviso con il medesimo Ufficio periferico di questo Ministero e definito a seguito di sopralluogo congiunto svoltosi in data 28/07/2022.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari**, con nota prot. n. 9034 dal 10/08/2022, ha comunicato, alla medesima Società, quanto segue:

«(...)

Esaminati gli elaborati pervenuti a seguito di richiesta di integrazioni, si rileva quanto segue.

Gli elaborati inoltrati consistono in una relazione archeologica con elaborati cartografici che comprendono: carta delle evidenze archeologiche e vincolistica; Carte dell'uso dei suoli e UR-opere impianto; Carta dell'Uso dei suoli e UR-opere di utenza e di rete; Carta della visibilità-opere impianto; Carta della visibilità-opere di utenza e di rete; Carta delle anomalie-opere impianto; Carta delle anomalie-opere di utenza e di rete; Carta del potenziale e del rischio archeologico-opere impianto; carta del potenziale e del rischio archeologico-opere utenza e di rete.

Dall'analisi degli elaborati trasmessi si riscontra che:

- *le opere in progetto presentano alcune variazioni nel tratto meridionale del cavidotto e in corrispondenza della SE TERNA, dove gli interventi vanno a interessare l'area del sito noto da bibliografia n. 58;*
- *l'inquadramento storico archeologico, comprendente le ricostruzioni della viabilità antica e le segnalazioni archeologiche note in bibliografia, risulta sufficientemente esaustivo e rimarca l'interesse archeologico*

dell'area in oggetto caratterizzata da una fitta frequentazione nelle diverse epoche;

- le indagini aerofotointerpretative hanno evidenziato la presenza di anomalie nell'area oggetto d'indagine e in particolare nella zona del bacino di monte;
- le ricognizioni, effettuate in periodi diversi dell'anno, sono avvenute con una visibilità generalmente buona su quasi tutti i campi e hanno consentito l'individuazione di materiale archeologico di superficie.

Alla luce dei nuovi dati, nei nuovi elaborati consegnati, è stata effettuata una revisione dei gradi di rischio e potenziale, secondo i criteri proposti dalla Circolare Mibact, 01/2016, Allegato 03. Rispetto alla precedente relazione si riscontrano alcuni cambiamenti nella valutazione dei gradi di rischio e potenziale: nell'area del bacino di monte; nelle aree di intersezione con i tracciati ipotetici della via Appia; in corrispondenza di alcuni plinti dell'elettrodotto. I professionisti che hanno redatto la relazione hanno quindi assegnato i seguenti gradi di potenziale e rischio archeologico alle aree interessate dalle opere in progetto:

- **Potenziale 8 Rischio alto** solo nella parte occidentale del "bacino di monte", in relazione alla presenza dei siti 1-2 (rinvenuti in ricognizione e coincidenti rispettivamente con i siti da bibliografia 7 e 8) e delle anomalie af 1 e af 5. Precedentemente, a tutto il bacino di monte era stato attribuito un rischio medio-alto.
- **Potenziale 6 Rischio medio**
 - "bacino di monte", fascia orientata est-ovest nella parte centro-meridionale dell'area, dove è tracciato il percorso della Via Appia, secondo la ricostruzione di Lugli ed è collocata l'anomalia af 4;
 - area delle "condotte forzate" dove è posizionata la ricostruzione del percorso dell'Appia secondo la Marchi (ipotesi sud);
 - plinto n 2 per la ricostruzione del percorso dell'Appia secondo Small 2011.
- **Potenziale 5 Rischio medio**
 - plinti n. 4-5-6 per il rinvenimento di 1 fr. di laterizio nei pressi di 4 e per la presenza del sito n23 noto da bibliografia
 - plinti 15-16-17 per il rinvenimento di un frammento di laterizio e per la presenza del sito 56 noto da bibliografia;
 - area della sottostazione per la presenza del sito 58 noto da bibliografia
- **Potenziale 4 Rischio medio**
 - area tubi parte alta per la scarsa visibilità
 - plinto 1 per la scarsa visibilità
 - plinto 22 per la scarsa visibilità
 - plinto 23 per la scarsa visibilità

Il resto dell'opera si ritiene a **rischio basso** come si evince dalla carta del potenziale e del rischio archeologico, mentre a **rischio molto basso** nella Relazione archeologica.

In relazione all'attribuzione dei rischi, nella documentazione rielaborata, è stato proposto un rischio medio-alto solo nella porzione occidentale del bacino ed un rischio medio solo in corrispondenza del tracciato ipotetico dell'Appia; tuttavia, tenuto conto delle anomalie af2, af 3, af 6 (quest'ultima in corrispondenza dell'imbocco della trincea di collegamento tra bacino di monte e bacino e di valle) e dell'ipotesi del tracciato del percorso della via Appia secondo l'ipotesi Lugli, la Scrivente ritiene di individuare per tutta l'area del bacino di monte, ove non sia stato già attribuito rischio medio-alto o rischio medio, un grado di rischio medio con potenziale 5/6. Per il resto dell'opera si concorda con il rischio basso della carta del potenziale e del rischio archeologico.

Per quanto riguarda invece l'estremità Sud dell'elettrodotto, in corrispondenza della SE TERNA, la presenza del sito bibliografico n. 58, consente di attribuire all'area un rischio medio con potenziale 5, così come proposto nella Relazione archeologica, e non un rischio basso così come proposto nella suddetta carta del Rischio e del Potenziale archeologico.

Per quanto riguarda la richiesta della Scrivente di prospezioni geofisiche e saggi archeologici in base al combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del d.lgs. 50/2016, si riscontra la "Proposta Piano Operativo" avanzata dai proponenti.

Nel suddetto piano, vengono avanzate proposte di indagine nelle seguenti aree:

- 1- UT 1, che corrisponde al sito 8 noto da bibliografia, collocato nella parte occidentale del bacino di monte, a cui è stato attribuito rischio alto e potenziale 8. Nella Proposta Piano Operativo (P.P.O.) si dichiara che l'indagine georadar è stata già eseguita dalla committenza nell'ambito del progetto per la realizzazione del Parco eolico "Monte Marano", indicata come "postazione h" (committente: Fri-E1 Spa) (Fig. 1 —

P.P.O.).

- 2- UT 2, che corrisponde al sito 7 noto da bibliografia, collocato nella parte occidentale del bacino di monte, a Sud dell'UT1, a cui è stato attribuito rischio alto e potenziale 8. Nel P.P.O. si propone indagine con georadar su una superficie di 15 x 62 m a nord della strada e 13 x 46 m a sud della strada (Fig. 1 — P.P.O.).
- 3- Percorso della via Appia, in uscita da Silvium, ipotizzato da Lugli (1952), a cui è stato attribuito rischio medio e potenziale 6, collocato nella parte centro-meridionale dell'area del bacino di monte. Nella proposta del P.P.O. si propone indagine con georadar per una lunghezza di 200 m x 20 strisciate (Fig. 4 — P.P.O.).
- 4- Percorso della via Appia, nell'ipotesi Marchi (2019), nell'area della condotta e della centrale nei pressi del bacino idrografico di valle, a cui è stato attribuito rischio medio e potenziale 6 (ipotesi sud Marchi - 2019). Nella proposta del P.P.O. si propone indagine con georadar su 100 x 20 m, con strisciate distanti 1 m, allo scopo di individuare possibili anomalie (Fig. 6 — P.P.O.).
- 5- Percorso della via Appia, nell'ipotesi Small 2011, nei pressi del plinto n. 2 dell'elettrodotto, a cui è stato attribuito rischio medio con potenziale 6. Nella proposta del P.P.O. per l'area in oggetto, vista la distanza dai plinti 1 e 2, è stata proposta un'accurata sorveglianza in fase esecutiva (Fig. 8 — P.P.O.).
- 6- Plinti 4-5-6 per la vicinanza del sito 23 dell'elettrodotto e per il rinvenimento di un frammento di laterizio, a cui è stato attribuito rischio medio. Il P.P.O. propone indagine con georadar per i tre i plinti, dalle dimensioni di 10 x 10 m ognuno (Fig. 9 — P.P.O.).
- 7/8- Plinti 15-16 -17 per la presenza del sito 56 dell'elettrodotto e del rinvenimento di un frammento di laterizio, a cui è stato attribuito rischio medio. Il P.P.P. propone indagine con georadar su una superficie di 10 x 10 m in tutti e tre i casi (Fig. 13 — P.P.O.).
- 9- Stazione elettrica terna, a cui è stato attribuito potenziale 5 e rischio medio per la vicinanza del sito noto da bibliografia n.58. La proposta di intervento prevede un'indagine con georadar su una superficie di 150 x 200 m.

Alla luce dei dati acquisiti e in seguito al riscontro sul campo in sede di sopralluogo congiunto, effettuato in data 28 luglio 2022, si prende atto delle integrazioni alla relazione archeologica e del piano delle indagini e si esprimono le seguenti valutazioni e prescrizioni.

Considerato che il territorio indagato mostra una frequentazione piuttosto intensa con una densità rilevante di presenze archeologiche, alcune delle quali interferenti con l'area di progetto, si approvano le proposte di P.P.O. prescrivendo inoltre che:

- in tutta l'area di bacino di monte, a cui è stato attribuito un rischio in gran parte basso, siano realizzate indagini "a campione" in ragione del maggiore impatto delle opere previste in questa zona che ha evidenziato la presenza di anomalie da fotografia area e che mostra caratteristiche geomorfologiche favorevoli allo stanziamento;
- sia effettuata un'indagine con georadar nell'area dell'anomalia af6 in cui le ricognizioni non hanno consentito la verifica sul terreno;
- si predispongano indagini geofisiche anche in corrispondenza dei Plinti 1 e 2, in prossimità dei quali è l'ipotesi di tracciato della via Appia proposta da Small 2011.

Inoltre, si dettagliano le seguenti specifiche per le indagini geofisiche:

- prima dell'avvio delle indagini, tutte le aree da sottoporre ad indagine dovranno essere posizionate su un unico progetto GIS da consegnare alla Scrivente, comprendente anche gli shape delle aree a rischio archeologico e del progetto in oggetto;
- tutte le indagini dovranno essere georeferenziate con modalità RTK con gps;
- le strisciate all'interno delle aree di indagine dovranno avere una distanza tra loro di almeno 2 m;
- facendo riferimento alla metodologia da utilizzare, è possibile prevedere l'elaborazione di indagini magnetometriche (più rapide ed economiche) e un approfondimento con georadar in corrispondenza di anomalie;
- le indagini geofisiche dovranno essere affidate a soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici e professionali (archeologici e geologici) e i risultati delle indagini dovranno essere interpretati in maniera interdisciplinare, con il contributo di entrambe le professionalità.
- l'attività dovrà prevedere: realizzazione di prospezioni geofisiche, elaborazioni software relative,



documentazione grafica, cartografica e fotografica, georeferenziazione, sintesi ed interpretazione archeologica dei dati raccolti. Dovrà essere prodotta la seguente documentazione: descrizione ed analisi dei suoli oggetto delle attività; relazione delle attività sul campo; documentazione grafica e fotografica; elaborazioni cartografiche geo-referenziate in ambiente GIS nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N su base catastale, Carta Tecnica Regionale e fotografia aerea, su cui saranno posizionate le anomalie individuate mediante le prospezioni e messe in relazione con i dati archeologici, topografici, cartografici e storici pregressi. A conclusione delle sopracitate attività dovrà essere prodotta una relazione scientifica finale che tenga conto degli esiti di tutte le indagini diagnostiche condotte e che le metta opportunamente in relazione con tutti i dati storici, archeologici, topografici e cartografici pregressi. Tutti gli elaborati saranno consegnati in formato cartaceo e digitale, in conformità con gli standard metodologici correnti; per le cartografie prodotte si chiede la consegna anche dei dati vettoriali georeferenzati ed elaborabili.

Si fa presente, inoltre, che sulla base delle risultanze delle suddette indagini geofisiche, potranno essere richiesti saggi archeologici, da effettuarsi preliminarmente alla progettazione definitiva, ad opera di ditta specializzata (in possesso di certificazione SOA OS25). Secondo le direttive delle nuove linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), "la loro estensione deve comunque essere tale da assicurare una campionatura sufficiente a consentire la formazione di un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento. In via indicativa tale estensione può rapportarsi, per le opere puntuali, a una percentuale pari al massimo al 40 per cento dell'area interessata dai lavori; per quanto riguarda le opere a rete, essa è determinata caso per caso, nell'ambito delle singole aree soggette a rischio archeologico".

Inoltre, qualora nel corso di tutti i lavori in progetto si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione e ad opera di ditta specializzata, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche venute in luce.

L'archeologo incaricato delle attività di sorveglianza ed eventualmente dello scavo archeologico, in possesso di adeguati titoli formativi (dottorato di ricerca o specializzazione) e comprovata esperienza professionale, avrà cura di redigere la relativa documentazione di scavo secondo gli standard metodologici correnti; sarà inoltre necessario effettuare il rilievo delle strutture e delle stratigrafie eventualmente emerse ad opera di un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico, che avrà l'incarico di posizionare l'area dell'intervento ed elaborare i rilievi grafici, su supporto cartaceo e in formato dwg georeferenziate. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da immagini (riferite alla planimetria di progetto)».

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota n. 13059 del 25/07/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e parte della documentazione integrativa richiesta dall'allora Direzione generale (con esclusione delle risultanze della VPIA).

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 105130 del 31/08/2022, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa e del nuovo avviso al pubblico, trasmessi dal Proponente con nota prot. 13059 del 25/07/2022, sul portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA dello stesso Ministero.

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota n. 13242 del 30/09/2022 e successiva nota prot. n. 13257 del 03/10/2022, ha trasmesso della documentazione integrativa volontaria inerente gli esiti delle indagini geofisiche eseguite (compresa la Relazione finale), ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. n. 50 del 2016, secondo le indicazioni della Soprintendenza ABAP di Bari.

CONSIDERATO che il **Proponente**, con nota prot. n. 13531 del 05/12/2022, ha dato riscontro alla suddetta nota prot. n. 9034 del 10/08/2022 della Soprintendenza ABAP di Bari, evidenziando di aver ricevuto solo in data 13/10/2022 detta nota e di aver, pertanto, acquisito la disponibilità dei terreni per l'esecuzione delle ulteriori indagini geofisiche indicate dalla medesima Soprintendenza, prevedendo di trasmetterne gli esiti entro 15 giorni.

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, con nota prot. n. 9563 del 06/12/2022, ha espresso parere positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto in esame.

CONSIDERATO che il **Proponente**, con nota prot. n. 13582 del 22/12/2022, ha trasmesso i nuovi elaborati aggiornati con gli esiti delle ulteriori indagini geofisiche eseguite.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR** (competente nel procedimento in questione dal 30 giugno 2022 secondo l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), con nota prot. n. 1997 del 14/02/2023, ha chiesto alle Soprintendenze ABAP di Bari e di Potenza di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in esame.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari**, con nota prot.n. 2373 in data 28/02/2023, ha trasmesso il proprio definitivo parere endoprocedimentale in merito all'intervento in argomento, che di seguito si riporta:

«(...)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. *L'intervento non interessa direttamente aree dichiarate di notevole interesse pubblico.*

1.1.b. *Alcune particelle catastali interessate dall'intervento ricadono nei perimetri di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:*

- *area di rispetto dei laghi (l'invaso Serra del Corvo);*
- *aree coperte da boschi;*

1.1.c. *Inoltre, in base al PPTR vigente l'intervento prevede l'interessamento dei seguenti UCP:*

- *UCP – area di rispetto della rete dei tratturi;*
- *UCP – area di rispetto delle componenti culturali e insediative;*
- *UCP – aree umide;*
- *UCP – reticolo idrografico;*
- *UCP – aree soggette a vincolo idrogeologico;*
- *UCP – formazioni arbustive in evoluzione naturale;*
- *UCP – versanti;*
- *UCP – prati e pascoli naturali;*
- *UCP – area di rispetto dei boschi.*

1.1.d. *Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:*

- *le aree di proprietà pubblica del Tratturello Tolve Gravina tutelate ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983 e relative fasce annesse.*

1.2. Beni architettonici

1.2.a. *Non vi sono beni architettonici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.*

(...).

1.3. Beni archeologici

1.3.a. *Il cavidotto interessa direttamente i seguenti beni archeologici:*

- *le aree di proprietà pubblica del tratturello Tolve Gravina tutelato ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983.*

(...)

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. *Il progetto presenta adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi e fotoinserimenti dell'intervento a realizzarsi, soprattutto in merito allo stato dei luoghi delle aree interessate dall'elettrodotto e dalle strutture a valle dell'invaso lungo le sponde dell'invaso di Serra di Corvo.*

Nella Relazione Paesaggistica presentata il 25.07.2022 si legge che "Per quanto riguarda invece la centrale di produzione, questa sarà realizzata quasi interamente interrata in modo da consentire di limitare l'impatto

della stessa in termini visivi sul paesaggio. L'edificio emergerà sopra il piano campagna con uno sviluppo verticale massimo dell'ordine di 5-6 m dal piano campagna" prevedendo inoltre come opere di mascheramento che "Si opterà come si discuterà successivamente di una collina di mitigazione, intendendo con ciò la possibilità di riportare terreno sui tre lati dell'edificio non preposti all'accesso procedendo poi al rinverdimento degli stessi, alla piantumazione di essenze vegetali autoctone ed alla realizzazione di un tetto verde. Tali modifiche morfologiche si inseriranno in modo armonico nel contesto delle aree antistanti l'invaso di Serra del Corvo riprendendone le forme ed i colori; pertanto, le modificazioni morfologiche percepite saranno marginali" (cfr. PD-VI_4_rel_paes).

Per quanto riguarda gli impatti sulla segnalazione architettonica riportata dal PPTR di Masseria Jazzo Piccolo, la Relazione Paesaggistica riporta che "Le aree oggetto di intervento non ricadono in un ambito di percezione da punti o percorsi panoramici salvo per quanto attiene il cono visivo della Masseria Jazzo Piccolo che, in posizione leggermente elevata, gode di una visuale verso nord-ovest (verso l'invaso di Serra del Corvo) che intercetta l'area dove sorgerà la parte emergente della centrale di produzione. La Masseria Jazzo Piccolo necessiterà pertanto di adeguata tutela. Ciò richiederà specifica attenzione progettuale al fine di evitare che le nuove costruzioni fuori terra su tale direttrice interferiscano negativamente sul panorama percepito. Si adotteranno pertanto in fase di realizzazione opportune misure di mitigazione e di mascheramento per alleggerire il disturbo arrecato". Nell'elaborato di progetto delle opere di mitigazione ambientale (cfr. PD-VI_15_2_prog_op_mitig), tuttavia, non è riportata alcuna opera di mitigazione.

Di seguito, la Relazione Paesaggistica, in merito alla sistemazione delle SP 26 e 79, rimanda esplicitamente alla redazione di un progetto esecutivo: "Un opportuno Piano di Interventi verrà discusso con il Comune e verrà elaborato nell'ambito della progettazione esecutiva" rimandando all'elaborato PD-VI.15.3.

Sempre nella relazione paesaggistica si riporta che "Lungo le sponde dell'invaso di Serra del Corvo e nell'area di installazione dell'invaso di monte verranno realizzate aree verdi, ad utilizzo ricreativo, nell'ambito di una proposta più ampia che prevede la realizzazione di un Centro Visite, atto ad innescare un flusso legato al "turismo energetico" data la valenza che l'impianto in progetto avrà nel panorama di settore in tutto il Sud Italia. Potranno pertanto essere organizzate visite guidate all'impianto e convegni settoriali e tematici, potrebbe essere previsto anche un piccolo padiglione che abbinati agli aspetti puramente tecnici anche le peculiarità ambientali del territorio", ma non è stata fornita alcuna documentazione progettuale di tale centro visite, né una sua localizzazione.

Analogamente è riportato: "Si prevede la realizzazione di un percorso escursionistico lungo le sponde del lago, a debita distanza dalle rive per minimizzare il disturbo arrecato alla fauna acquatica e per il locale, realizzando piccole aree attrezzate in punti particolarmente appetibili da un punto di vista panoramico e fruibili anche per l'organizzazione di eventi promozionali del territorio. Si propone anche la realizzazione di un teatro naturale in riva al lago, che possa fungere da centro nevralgico per questo tipo di attività". Di tale percorso è fornita una generica rappresentazione in grande scala (cfr. PD-VI_32_2_Op_com_svi_loc.pdf) senza alcun dettaglio progettuale che permetta di poter valutare la compatibilità di tali interventi con le norme del PPTR vigente e con le istanze di tutela paesaggistica.

Inoltre, viene prevista la realizzazione un impianto fotovoltaico flottante all'interno dell'invaso di monte: "Tale area può essere utilizzata per allocare un impianto fotovoltaico flottante sulla superficie del nuovo lago riducendo quindi ulteriore occupazione di suolo".

Come accennato sono previsti numerosi interventi di compensazione (cfr. PDVI_15_3_prog_comp), sia a favore del Comune di Gravina in Puglia ("Bonifica integrale delle sponde del lago di Serra del Corvo; Riqualificazione funzionale degli ambiti fluviali; Interventi di matrice turistico-ricreativa; Salvaguardia del Capitale Naturale del SIC Bosco Difesa Grande") che a favore della Città Metropolitana di Bari ("Interventi lungo la SP 26; Interventi lungo la SP 79; che a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania: Co-finanziamento dragaggio invaso Serra del Corvo; Cofinanziamento interventi diga del Basentello").

Tali interventi sono descritti nella relazione in maniera generica, e sono raffigurati in due tavole (cfr. PD-VI_32_1_Op_com_svi_loc e PD-VI_32_2_Op_com_svi_loc) redatte in grande scala, senza elaborati di dettaglio.

A seguito della valutazione che "lo stato sistematorio dei canali e delle sponde versa in condizioni molto precarie in numerosi tratti. Anche lo stato dei numerosi manufatti (ad es. attraversamenti d'alveo) risulta alquanto deficitario", il progetto delle opere di compensazione prevede alcuni interventi lungo i torrenti Basentello e Roviniero a monte dell'invaso di Serra del Corvo. Tali interventi vengono genericamente descritti nel seguente modo: "Oltre al risanamento strutturale delle opere prioritarie, si propone in questa sede di sostituire gli interventi di stabilizzazione delle sponde dei canali in cemento con più sostenibili opere di ingegneria naturalistica".

Sono previsti, inoltre, rimodellamenti di versanti a monte della strada podereale del Basentello che "avranno come obiettivo la realizzazione di superfici geomorfologicamente stabili, in sicurezza ed in grado di controllare e/o limitare i processi geomorfologici di versante (frane, erosione superficiale, ecc.)".

Sono stati previsti, come riportato, anche interventi di compensazione all'interno del Bosco Difesa Grande, tra cui "Rifacimento dei muretti dei fontanili di jazz e masserie in modo da favorire la presenza di erpetofauna".

In merito agli interventi, citati in relazione paesaggistica, da eseguirsi nella fascia di rispetto delle componenti culturali e insediative dello jazz e del complesso di Madonna del Piede, nelle tavole delle opere di compensazione e mitigazione, non risulta alcuna descrizione.

Simili considerazioni sono relative anche agli interventi "di sistemazione idraulica lungo il reticolo idrografico minore, per migliorarne sia la capacità di deflusso che per limitare l'erosione superficiale".

Nella relazione relativa alle opere di compensazione inviata si riporta genericamente che "Infine si provvederà anche ad operare mirati interventi di sistemazione idraulica lungo il reticolo idrografico minore, per migliorarne sia la capacità di deflusso che per limitare l'erosione superficiale. In particolar modo si interverrà sia lungo i versanti a ridosso dell'invaso nei pressi del tracciato delle condotte forzate che lungo il reticolo esistente lungo la rete viaria locale di accesso ai bacini di valle e di monte".

Tra le ulteriori opere di compensazione previste, inoltre, sono riportati generici "Interventi di valorizzazione dell'invaso Serra del Corvo, già oggi molto utilizzato per le attività di pesca sportiva"; nel dettaglio "si prevede la realizzazione di un percorso escursionistico lungo le sponde del lago, a debita distanza dalle rive per minimizzare il disturbo arrecato alla fauna acquatica e perilacuale, realizzando piccole aree attrezzate in punti particolarmente appetibili da un punto di vista panoramico e fruibili anche per l'organizzazione di eventi promozionali del territorio. Si propone anche la realizzazione di un teatro naturale in riva al lago, che possa fungere da centro nevralgico per questo tipo di attività".

Infine è previsto anche il co-finanziamento di un intervento di dragaggio del fondo dell'invaso, che dovrebbe essere inserito all'interno di "un organico progetto di sistemazione ambientale", in accordo con quanto sancito dall'art. 45 delle NTA del PPTR, ma di tale progetto di sistemazione non sono forniti gli estremi per permetterne l'individuazione puntuale.

2.2. Beni architettonici

2.2.a. Nell'area in esame non sono presenti beni architettonici tutelati.

2.3. Beni archeologici

2.3.a. Il progetto in esame comporta potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo.

2.3.b. L'area di intervento è collocata nell'Ambito dell'Alta Murgia, che occupa la porzione nordoccidentale del vasto altopiano delle Murge, esteso dalla valle dell'Ofanto sino all'insellatura di Gioia del Colle e tra la Fossa Bradanica e le depressioni vallive che si adagiano verso la costa adriatica.

(...)

Le tracce della stratificazione insediativa caratterizzano il paesaggio dell'Alta Murgia: inghiottitoi e grotte frequentati nel Paleolitico, ampi insediamenti risalenti al Neolitico, all'età dei metalli, ad età ellenistica, romana e medievale. La lunga frequentazione antropica, legata prevalentemente all'agricoltura e alla pastorizia, ha dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse. Tra le forme più evidenti sono i reticoli di muri a secco, i villaggi ipogei e le necropoli, le chiese rupestri e le cappelle rurali, le cisterne e le neviere, i trulli, le masserie (i cosiddetti jazz). Tali evidenze spesso sono collocate lungo le vie di comunicazione: lame e gravine, antichi tratturi della transumanza, tracciati viari di età romana, che ricalcano spesso vie percorse dalla preistoria. Spesso tali testimonianze sono indicative di siti pluristratificati, molti dei

quali ancora sepolti che emergono in occasione delle indagini archeologiche di superficie e degli scavi archeologici, condotti da università italiane ed estere, o dalla Soprintendenza, nell'ambito di interventi di archeologia preventiva.

L'area interessata dal progetto si inserisce perfettamente nel quadro generale delineato per il territorio dell'Alta Murgia, con una densità rilevante di presenze archeologiche, alcune delle quali interferenti con l'area di progetto.

A 1 km ca. a est dall'area di progetto (elettrodotto AT) è ubicato il sito di Vagnari (UCP -Testimonianza della stratificazione insediativa. Aree a rischio archeologico nel PPTR regionale), un importante complesso insediativo di età romana, un vicus a vocazione produttiva, oggetto di indagini sistematiche e pubblicazioni dalla McMaster University di Hamilton in Canada e dalla Università di Sheffield in Inghilterra. Connesso a Vagnari è il sito archeologico pluristratificato di S. Felice (individuato in occasione della realizzazione del Parco eolico "Gravina - Poggiorsini" tra il 2010 il 2014 e sottoposto ad indagini archeologiche dalla Scrivente), insediamento indigeno preromano sviluppatosi dalla prima età del Ferro sino alla fine del IV - inizi del III sec. a.C., e poi 'villa' romana, collocato in posizione strategica lungo importanti vie di transito di antica origine, una delle quali sarebbe stata ricalcata in età romana dalla via Appia.

Oltre a questi siti, sono direttamente interferenti con il progetto i siti di: Monte Marano, (n. 7-8 sulla carta archeologica, in corrispondenza del futuro impianto del Bacino di Monte) con frammenti relativi ad un sito pluristratificato, riferibile all'Età del Bronzo, Ferro e età ellenistica, individuato nell'ambito di ricognizioni svolte tra il 1968 e il 1972 sotto la direzione della British School at Rome; Serra Inchiancata (n. 23, interferente con l'elettrodotto), con ceramica di età tardo romana, individuato nella campagne di ricognizione archeologica nella Valle del Basentello da parte di C. Small.

Per quanto riguarda l'antica rete viaria, il progetto interseca, in prossimità di Masseria Pellicciari, il Tratturello Gravina - Tolve (tratturello n. 71) utilizzato secondo alcune ipotesi già in età romana per i percorsi della transumanza al servizio delle proprietà imperiali localizzate nel territorio di Gravina. Nell'area di intervento si ipotizza anche la presenza di un altro tracciato viario, di più difficile ricostruzione, l'asse Gnathia - Monte Sannace - Altamura-Serra di Vaglio (Adamesteanu 1963).

Infine, le opere intercettano alcune ipotesi di tracciato della via Appia riconducibili fondamentalmente a tre itinerari:

- il primo segue il tracciato del tratturo Melfi - Castellaneta;
- il secondo conduce la via lungo l'attuale SS 97;
- il terzo, invece, propone un andamento quasi parallelo alla valle del Basentello e risulta interessato dal progetto.

Si segnala che la via Appia, nel territorio di Gravina, assieme ad altri territori dell'Alta Murgia, è oggetto di consistenti finanziamenti finalizzati alla ricostruzione del suo percorso e della stratificazione insediativa del contesto territoriale circostante (Progetto Appia Regina Viarum - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020). La stessa via Appia, lungo tutto il territorio percorso, è inoltre oggetto di candidatura da parte del MiC per l'inserimento nell'elenco dei beni dell'UNESCO.

Oltre a queste evidenze, in adiacenza all'area di progetto, si segnalano, a 200 m ca. i siti di Pescarella di Polino (n. 56) con frammenti di epoca tardo romana, Recupa di Tota (n. 57) e S. Domenico (n. 58) con ceramica di età ellenistica.

Le segnalazioni archeologiche e architettoniche documentano la fitta frequentazione nelle diverse epoche del territorio indagato che si connota per l'importante presenza della Via Appia e per una fitta presenza di assi viari, piste di antica origine, viabilità secondaria e assi principali a lunga percorrenza.

2.3.c. Con nota del Proponente prot. n. 13582 del 22.12.2022, ns. prot. n. 14301 del 22.12.2022, è stata trasmessa la documentazione finale relativa agli esiti delle indagini geofisiche richieste dalla Scrivente ai sensi artt. 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del D. L.vo 50/2016 nota DG-ABAP n. 13159 del 08.04.2022, secondo il Piano Operativo proposto dalla Società ed approvato con nota prot. 9034 del 10.08.2022. Le indagini sono state condotte con georadar portatile nelle seguenti aree:

1. UT 1, che corrispondeva al sito 8, noto da bibliografia, della Relazione Archeologica;
2. UT 2, che corrispondeva al sito 7 noto da bibliografia, della Relazione Archeologica;
3. sul bacino per il percorso ricostruito dell'Appia (Lugli 19521);

4. nell'area della condotta e della centrale nei pressi del bacino idrografico (ipotesi sud percorso Appia Marchi 2019);
5. plinti dell'elettrodotto nn. 4-5-6 per la vicinanza del sito 23, noto da bibliografia, della Relazione Archeologica e per il rinvenimento di materiali fittili;
6. plinti dell'elettrodotto nn.15-16 -17 per la presenza del sito 56, noto da bibliografia, della Relazione Archeologica e del rinvenimento di materiali fittili;
7. stazione elettrica per la vicinanza col sito 58, noto da bibliografia, della Relazione Archeologica;
8. sul bacino dove era ubicata l'anomalia da fotointerpretazione Af 1;
9. sul bacino dove era ubicata l'anomalia Af 2;
10. sul bacino dove era ubicata l'anomalia Af 3;
11. anomalia Af 6;
12. plinti dell'elettrodotto nn.1 e 2 per ipotesi di tracciato della via Appia (Small 2011).

Alla luce delle indagini, è stata effettuata una nuova valutazione del rischio archeologico (PD-VI.5.4 Valutazione finale del rischio archeologico, con i relativi allegati), secondo la quale:

- rischio ALTO è stato riconosciuto al SITO 1 nell'area del bacino di monte, per l'individuazione nell'area dell'UT 2 - sito 7 da bibliografia - di alcune anomalie che potrebbero corrispondere ad evidenze archeologiche;
- rischio BASSO per tutto il resto dell'opera.

Per quanto attiene al SITO 1, la società ha evidenziato che lo stesso è già stato pesantemente intaccato dal passaggio della strada interpoderale, inoltre in quell'area non saranno eseguiti scavi, ma il bacino sarà in rilevato, il che rende l'opera non incompatibile con la presenza e la conservazione del sito.

2.3.e. Da tale quadro si evince che l'impatto sull'area interessata dal progetto sarà di elevata entità. Le alterazioni riguarderanno siti archeologici e la viabilità storica.

Le opere, infatti, intercettano direttamente anomalie individuate nel corso delle prospezioni geofisiche (Bacino di monte - Postazione A – Sito 1), nell'area in cui era stata individuata l'unità topografica 2 (UT 2) nel corso delle ricognizioni di superficie; tuttavia, essendo stati i reperti individuati nella sezione creata dalla realizzazione di una strada interpoderale, a circa 60-70 cm dal piano di campagna, e non in superficie, non è stata definita l'estensione dell'alone di dispersione della stessa; inoltre nella stessa area erano note in bibliografia aree di frammenti riferibili ad un arco cronologico compreso tra l'Età del Bronzo e l'Età del Ferro e a una frequentazione di età ellenistica, individuate nell'ambito di ricognizioni svolte tra il 1968 e il 1972 sotto la direzione della British School at Rome (Vinson P., *Ancient roads between Venosa and Gravina*, 1972, p. 66).

Le opere intercettano anche le ipotesi di percorso della via Appia (ipotesi Lugli, Marchi – sud e Small 2011) ed in maniera diretta anche il Tratturello Tolve - Gravina, che dall'età angioina fino alla riforma agraria del 1952 collegava Gravina a Tolve.

3. PARERE CONTRARIO

Si ritiene necessario sottolineare come l'intervento oggetto del presente procedimento non sia compatibile con le norme di tutela stabilite dal PPTR che riportano all'art. 45 - Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi" delle NTA: "Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali; a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità; a5) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale", e che in base all'allegato 4.4.1_Linee guida energie rinnovabili parte 2 del PPTR nei territori contermini ai laghi non sono ammissibili impianti da fonte idraulica.

Inoltre, dall'esame di altri procedimenti in corso, si ritiene di dovere sottolineare come i piloni 7 e 11 della linea di collegamento alla nuova SSE ricadano all'interno di aree per cui è in corso la VIA per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico presentato dalla società Ambra Solare 13 denominato Pescarella.

In merito agli aspetti prettamente archeologici, si evidenzia che le opere in progetto rientrano in un contesto ricco di presenze archeologiche, come documentano le segnalazioni emerse in occasione di indagini archeologiche di superficie e le anomalie riscontrate durante le indagini geofisiche.

Il bacino di monte interferisce direttamente con un potenziale sito archeologico sepolto pluristratificato (età del Bronzo - Ferro ed età ellenistica), di cui non si conosce l'estensione e l'articolazione, noto a livello bibliografico ed evidenziato dalle ricognizioni di superficie e dalle prospezioni geofisiche; sebbene il bacino sia previsto in rilevato, la realizzazione dell'invaso sarebbe di fatto inconciliabile con le finalità di tutela del sito, escludendone peraltro una futura valorizzazione e fruizione in loco.

I numerosi altri siti noti a livello bibliografico e/o individuati nell'ambito delle indagini di superficie nell'area del bacino di monte o lungo i cavidotti dell'elettrodotto attestano il fitto popolamento della zona e potrebbero rivelare la presenza di siti sepolti non ancora indagati.

Le opere in progetto interferiscono anche con i vari tracciati proposti per la Via Appia ed intercettano il tratturello Tolve - Gravina, tutelato ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983.

L'area interessata dal progetto si inserisce perfettamente nel quadro generale delineato per questo comprensorio, dove la lunga frequentazione antropica ha lasciato tracce archeologiche rilevanti, come dimostrano le più recenti indagini condotte nell'ambito di interventi di archeologia preventiva.

Il moltiplicarsi e la concentrazione di impianti su una stessa area, unita alla presenza di altre opere impattanti già esistenti sul territorio, sia in ambito localizzato e sia sull'area vasta, provocherebbe una trasformazione irreversibile di un paesaggio di pregio (seppur già modificato ed indebolito), compromettendone definitivamente gli elementi identitari.

Per quanto attiene agli aspetti archeologici, qualora la procedura in corso si chiuda positivamente, dovrà essere completata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettera c) del D. L.vo 50/2016, art. 25 nell'area del bacino in cui è stata rilevata, per come detto in precedenza, la sussistenza di un rischio alto, e per le aree direttamente interferenti il tratturello Tolve - Gravina».

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP di Bari** non ha potuto esaminare gli elaborati PD-VI.15.3 *Progetto opere di compensazione sviluppo locale* e PD-VI.1bis *Rapporto unitario integrazioni*, inerenti le misure di mitigazione e di compensazione proposte dal Proponente (trasmesse con la documentazione integrativa), in quanto non pubblicate sul portale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seguito di specifica richiesta dello stesso Proponente ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D. lgs. 152/2006 (per motivi commerciali).

CONSIDERATO in ogni caso che il Proponente, nell'elaborato PD-VI.1bis *Rapporto unitario integrazioni*, ha specificato che *"...la documentazione è stata redatta a livello di fattibilità, rimandando ogni dettaglio alla futura fase esecutiva dopo opportuna concertazione con Enti e Amministrazioni comunali. Per alcune opere di compensazione ambientale – qualora necessario - si prevede un apposito iter autorizzativo specifico conseguente alla definizione dell'entità delle opere con gli enti interessati"*.

CONSIDERATO che i sopra citati elaborati riservati, sono stati comunque esaminati e oggetto di valutazione da parte di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, competente nell'espressione del parere tecnico istruttorio nell'ambito del procedimento di VIA di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 3657 del 28/03/2023, ha evidenziato che tutte le opere (principali e di connessione) ricadono interamente nel territorio comunale di Gravina in Puglia (BA) e ha suggerito alcune misure di mitigazione degli impatti visivi percepibili dal territorio lucano, ovvero dalle aree tutelate ai sensi della Parte II e della Parte III del D. Lgs. 42/2004, indicando, in particolare, di *adottare la soluzione A-U proposta come alternativa nell'elaborato PD-R_I_Relazione tecnica generale: tracciato completamente interrato dalla SSE, nei pressi della centrale di produzione, sino alla stazione elettrica per la consegna alla rete.*

CONSIDERATO che la **U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 5635 del 14/04/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, concordando, per quanto concerne gli aspetti archeologici, con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari *con particolare attenzione alla determinazione del rischio archeologico relativo.*

CONSIDERATO che la **U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 11879 del 22/06/2023, dopo aver esaminato la documentazione progettuale e i pareri espressi dalle Soprintendenze ABAP competenti, ha comunicato di non ravvisare aspetti di specifica competenza, considerato che nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004.


CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla FRI-EL S.p.A.

CONSIDERATO che l'intervento in esame è localizzato nel comune di Gravina di Puglia (BA) e che riguarda anche il territorio di Genzano di Lucania (PZ) per gli effetti indotti dall'esercizio dell'impianto di pompaggio sul bacino di valle, denominato Serra del Corvo.

L'impianto idroelettrico di accumulo previsto è del tipo a pompaggio puro ed utilizza, come bacino di valle, l'esistente "Diga del Basentello – Serra del Corvo", attualmente utilizzata a scopo irriguo delle aree ricadenti nel Comprensorio di Bonifica Bradano-Metapontino e gestita dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

Le nuove opere sono costituite da un nuovo invaso, che costituirà il bacino di monte, la cui superficie alla quota di coronamento ammonta a ca. 35 Ha. Il bacino di monte, che avrà capacità utile di regolazione pari a circa $4,7 \times 10^6$ m³, verrà ubicato in contrada S. Antonio nel Comune di Gravina in Puglia. Detto bacino verrà costruito in parte in scavo ed in parte in rilevato, con il riutilizzo del materiale escavato per la costruzione dell'arginatura in "materiale sciolto". L'invaso, in particolare, è ricavato modellando la conca esistente, approfondendo il livello minimo del terreno ed interessando l'area pianeggiante esistente, con la realizzazione di nuovi argini lungo l'intero perimetro di progetto (area complessiva occupata circa 50 ettari). Lo sviluppo in elevazione del nuovo invaso è di pochi metri lungo i perimetri N, N-O, O e S-O mentre è maggiore lungo i parametri posti a S-E ed E, con un'altezza massima di 31,17 m. Il paramento interno del bacino verrà impermeabilizzato mentre quello esterno sarà rinverdito.

Dal bacino di monte parte un sistema di condotte forzate interrato, costituito da 4 tubazioni aventi diametro pari a 3000 mm, che termina presso la centrale di generazione e pompaggio posta in un'area posta a N-E dello sbarramento del Basentello, in sinistra idrografica. La restituzione e il prelievo delle portate al bacino di valle avviene con tale sistema di condotte forzate e con gallerie in cemento armato provviste di idonee bocche di presa.



(estratto da *Progetto definitivo-Sezioni trasversali*, elaborato n. PD-EP.16.2)



(da *Sintesi non Tecnica*, elaborato n. PD-VI_1_SNT, p. 54)

In corrispondenza dell'invaso di Serra del Corso, in orografica sinistra, oltre alla centrale di generazione e pompaggio, verranno realizzate anche le bocche di presa e restituzione e la sottostazione elettrica di trasformazione, tutte interrate.

La nuova centrale di produzione e di pompaggio (con turbine, pompe o gruppi reversibili) sarà ubicata a circa 150 m di distanza dalle strutture esistenti di EIPLI e sarà realizzata in gran parte interrata. L'edificio emergerà sopra il piano di campagna con uno sviluppo verticale massimo dell'ordine di 5-6 m dal piano di campagna mentre, in profondità, raggiungerà complessivamente i 65 m. La sottostazione elettrica (SSE) è prevista all'interno dell'edificio della centrale di produzione, insieme al vano di trasformazione, al vano quadri, alle aree dei servizi ausiliari GIS in AT e BT.

Oltre alle opere sopra citate è previsto il collegamento dalla centrale di produzione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) AT, attraverso un elettrodotta da collegarsi in antenna a 380 kV a una nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN da inserire in entra — esce alla linea 150 kV "Genzano 380 – Matera 380", in conformità alla Soluzione Tecnica Minima Generale fornita alla proponente dal gestore di rete Terna S.p.A.

L'elettrodotta di collegamento, con tensione pari a 380 kV e avente una lunghezza pari a circa 13 km, è interrato nel primo tratto (lunghezza circa 500 m), e aereo nel tratto successivo sino alla nuova SE 380/150 kV situata in Contrada Zingariello, nel Comune di Gravina in Puglia.

Saranno infine adeguate e utilizzate alcune strade di accesso al cantiere, tra cui quella che collega l'area di progetto alla "Cava Iurino", in loc. Piana di Rizza, e alla Cava la Tufara, utilizzate come deposito di materiale di scavo.

Il progetto prevede, inoltre, quali misure di compensazione:

- La sistemazione della viabilità comunale di Gravina in Puglia (BA) con un opportuno Piano di Interventi da discutere con il Comune;
- Una campagna di bonifica integrale delle sponde dell'invaso di Serra del Corvo;
- Opere di rinaturalizzazione e di riqualificazione funzionale degli ambienti fluviali;
- Interventi di matrice turistico-ricreativa con realizzazione di aree verde, di un piccolo padiglione, di un percorso escursionistico lungo le sponde del lago servito da piccole aree attrezzate e di un teatro naturale e/o di una terrazza naturale in riva al lago;
- Realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante sulla superficie del nuovo lago.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CONSIDERATO che le opere previste dall'intervento in esame, come anche le aree di cantiere necessarie alla loro realizzazione, interferiscono direttamente con alcuni beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR e sottoposti a specifica disciplina di tutela, in particolare con l'invaso Serra del Corvo (tutelato ai

sensi dell'art. 142, comma 1 lett. b, del D.lgs. 42 del 2004).

CONSIDERATO che l'opera di presa di valle e il canale di drenaggio nonché parte dei cantieri riguardanti la realizzazione delle condotte forzate e della centrale di produzione interferiscono inoltre con gli UCP "**Prati e pascoli naturali**", "**Versanti**", "**Aree soggette a vincolo idrogeologico**", "**Aree umide**", "**Area di rispetto dei siti storico culturali**", tutelati dalle NTA del PPTR.

CONSIDERATO che l'elettrodotta, nonché parte delle aree di cantiere necessarie alla sua realizzazione, interferiscono con gli UCP "**Area di rispetto della rete dei tratturi**" e "**Area di rispetto dei boschi**", tutelati dalle NTA del PPTR.

RITENUTO necessario richiamare la "filosofia" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei **singoli valori patrimoniali**: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che gli *elementi patrimoniali di lunga durata* costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali invarianti strutturali (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (regole statutarie) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.

RITENUTO utile richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR: "*Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo*".

CONSIDERATO che l'area di impianto ricade nell'Ambito paesaggistico n. 6, "**Alta Murgia**", nella figura territoriale "**Fossa Bradanica**", al confine con la Regione Basilicata con la quale, seppur indirettamente, gli interventi interferiscono.

CONSIDERATO che il PPTR, nella citata scheda d'Ambito paesaggistico del PPTR– Figura Territoriale 6.2/La Fossa Bradanica, descrive: "*La parte occidentale dell'ambito è ben identificabile nella figura territoriale della Fossa Bradanica, un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale. La figura è caratterizzata da un territorio lievemente ondulato, solcato dal Bradano e dai suoi affluenti; è un paesaggio fortemente omogeneo di dolci colline con suoli alluvionali profondi e argillosi, cui si aggiungono altre formazioni rocciose di origine plio-pleistocenica (circa un milione di anni fa) di natura calcareoarenacea (tufi)*". Si aggiunge inoltre che "*Le ampie distese sono intensamente coltivate a seminativo. Al loro interno sono distinguibili limitati lembi boscosi che si sviluppano nelle forre più inaccessibili o sulle colline con maggiori pendenze, a testimoniare il passato boscoso di queste aree. Il bosco Difesa Grande, che si estende su una collina nel territorio di Gravina, rappresenta una pallida ma efficace traccia di questo antico splendore. La porzione meridionale dell'ambito è gradualmente più acclive e le tipologie colturali si alternano e si combinano con il pascolo o con il bosco*".



(estratto da *Fotoinserimenti e Rendering*, elaborato n. PD-VI. 13. Area di intervento)

CONSIDERATO che nella Sezione A.2 – Struttura ecosistemico-ambientale della Scheda d’Ambito n. 6 *Alta Murgia* del PPTR viene indicata, nella figura territoriale “La fossa Bradanica”, quale **criticità delle trasformazioni in atto** le proposte industriali di insediamento di impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili che appaiono essere la principale minaccia, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che delle visuali paesaggistiche.

CONSIDERATO che rispetto alla Normativa d’uso contenuta nella Sezione C2 della scheda d’Ambito paesaggistico n. 6 – Alta Murgia e con riferimento alle **Componenti Idro-geo-Morfologiche**, l’impianto proposto non è coerente con l’Obiettivo di qualità Paesaggistica volto a *tutelare le specificità degli assetti naturali* attraverso la direttiva che stabilisce (anche per i soggetti privati che propongono progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, quale è il progetto di cui trattasi, secondo quanto stabilito dall’art. 89 delle NTA del PPTR) di **tutelare le aree aventi substrato pedologico in condizioni di naturalità o ad utilizzazione agricola estensiva, quali pascoli e boschi** e, con riferimento alle **Componenti Ecosistemiche e Ambientali**, l’intervento non è coerente con l’Obiettivo di qualità paesaggistica volto a *sviluppare la qualità ambientale del territorio da attuare promuovendo l’attività agrosilvo-pastorale tradizionale come presidio ambientale nel sistema dei pascoli e prevedendo misure atte ad impedire le opere di spietramento e il recupero dei pascoli.*

CONSIDERATO che le opere relative alla parte finale della via d’acqua, al complesso centrale elettrica, nonché alla parte iniziale dell’elettrodotto interrato e alle relative aree di cantiere, interesseranno la fascia di rispetto dell’invaso di Serra del Corvo, tutelata ai sensi dell’art. 142, co. 1 lett. b), del D.lgs. 42/2004 in quanto territorio contermina al lago Serra del Corvo, sono in contrasto con la disciplina prevista dal PPTR a tutela delle componenti idrogeologiche, ovvero con l’art. 43-Indirizzi (co. 1 lett. c), l’art. 44- Direttive e l’art. 45 Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi” delle NTA, che, in particolare, stabilisce che non sono ammissibili piani o interventi che comportano: “a1) la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali”, “a5) l’escavazione delle sabbie se non all’interno di un organico progetto di sistemazione ambientale”, “a7) la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” (riguardo a questo punto, si rinvia alle considerazioni e valutazioni esposte successivamente).

CONSIDERATO che l’opera di presa di valle, il canale di drenaggio e i relativi cantieri interferiscono con l’UCP “**Prati e pascoli naturali**” e sono in contrasto con la disciplina prevista dal PPTR a tutela delle *componenti botanico vegetazionali*, ovvero con gli artt. 60-Indirizzi e 61-Direttive delle NTA e in particolare con l’art. 66 “*Misure di salvaguardia e di utilizzazione per Prati e pascoli naturali*”, che stabilisce che non sono ammissibili piani o interventi che comportano: “a1) la rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive”, “a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo”, “a3) il dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale”, nonché, per l’interferenza con l’UCP

“Aree umide”, riguardo alle quali si rileva il contrasto delle suddette opere con l’art. 65 *“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le aree umide”* delle NTA del PPTR, con riferimento agli interventi non ammissibili che comportano: *“a1) modificazione dello stato dei luoghi”, “a2) nuova edificazione”, “a5) bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; variazione improvvisa e consistente del livello dell’acqua; riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatti salvi gli interventi necessari per la manutenzione, la sicurezza e il corretto funzionamento idraulico delle vasche e dei canali di bonifica”*.

CONSIDERATO che, con riferimento alle interferenze del progetto con l’UCP – **Versanti**, si rilevano contrasti con l’art. 53 *“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i versanti”* delle NTA del PPTR, e in particolare con la norma che non consente *“a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell’assetto morfologico generale del versante”*.

CONSIDERATO che, con riferimento alle interferenze del progetto con l’UCP – **“Versanti”**, si rilevano contrasti con l’art. 53 *“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i versanti”* delle NTA del PPTR, e in particolare con la norma che non consente *“a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell’assetto morfologico generale del versante”*.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con il parere endoprocedimentale del 28/02/2023, ha rilevato che il progetto interferisce direttamente con alcune ipotesi di tracciato della via Appia: la prima segue il tracciato del tratturo Melfi-Castellaneta; la seconda conduce la via lungo l’attuale SS 97; la terza propone un andamento quasi parallelo alla valle del Basentello e risulta interessata dal progetto. Rileva, inoltre, che l’impianto interferisce direttamente con i siti di: Monte Marano, sito pluristratificato riferibile all’età del bronzo, del ferro ed età ellenistica; Serra Inchiandata, sito di età tardo romana. Come riferito dalla Soprintendenza ABAP di Bari: *Il progetto in esame comporta potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo* e, in particolare, *“la realizzazione dell’invaso sarebbe di fatto inconciliabile con le finalità di tutela del sito, escludendone peraltro una futura valorizzazione e fruizione in loco”*.

VERIFICATO che sulla base delle risultanze delle prospezioni geofisiche trasmesse dalla Società Proponente, a seguito dell’attivazione della VIPIA, nelle aree interessate dal progetto in esame, la Soprintendenza ABAP di Bari ha confermato che *l’impatto sull’area interessata dal progetto sarà di elevata entità e che le alterazioni riguarderanno siti archeologici e la viabilità storica*.

CONSIDERATO che l’area oggetto d’intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Bari del 28/02/2023), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

CONSIDERATO che le *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*, elaborato 4.4.1-Parte seconda del PPTR, in conformità con quanto indicato già nel Regolamento Regionale n. 24 del 2010, emanato in attuazione del DM del 10/09/2010 - che aveva già indicato la fascia di 300 m contermini ai laghi quale area non idonea alla realizzazione degli impianti idroelettrici - stabiliscono per la tipologia di FER *“Idraulica e geotermica”* quali interventi ammissibili, nell’area tutelata *ex lege* ai sensi dell’art. 142, co. 1 lett. b) del D. lgs. 42 del 2004, solo gli impianti idroelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.

CONSIDERATO, pertanto, che l’intervento proposto è in contrasto anche con le suddette Linee guida, avendo previsto la realizzazione della centrale e della stazione elettrica in un nuovo volume (anche se in parte interrato), localizzato nella fascia di 300 metri del lago di Serra del Corvo.

RICHIAMATO il comma 3, dell’art 6 delle NTA del PPTR: *“le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme.”*

RILEVATO che anche le aree di cantiere, indicate dal Proponente quali Lotto 1 (area di cantiere relativa alla realizzazione del bacino di monte e dei lavori di presa e restituzione dello stesso bacino), Lotto 2 (area di cantiere

relativa alla realizzazione delle condotte forzate), Lotto 3 (area di cantiere relativa alla realizzazione della centrale di produzione) e Lotto 4 (cantiere mobile relativo alla costruzione dell'elettrodotto), Interferiscono con aree tutelate dal PPTR e che, in particolare, il Lotto 2, interferisce con gran parte dell'“Area di rispetto dei siti storico-culturali” della Masseria Jazzo Piccolo (individuato dal PPTR quale UCP della *Testimonianza della stratificazione insediativa*), essendo le condotte forzate di progetto, localizzate in tangenza con detta area di rispetto del sito storico culturale.



Estratto da *Planimetria di cantiere*. Elaborato PD-EP.23: con tratteggio rosso sono indicati i Lotti relativi alle aree di cantiere previste.

CONSIDERATO che, sebbene il Proponente evidenzi la necessità di una *specificata attenzione progettuale* finalizzata ad evitare che le nuove costruzioni fuori terra interferiscano negativamente sul panorama percepito dalla Masseria Jazzo Piccolo, nella visuale verso nord-ovest (ovvero verso l'invaso di Serra del Corvo) e che vengano adottate opportune misure di mitigazione e di mascheramento per alleggerire il disturbo arrecato, si rileva che né il Progetto delle opere di mitigazione ambientale (elaborato n. PD-VI_15_2_prog_op_mitig) né la Tavola delle opere di mitigazione (elaborato n. PD-VI_31_Opere_mitiga) forniscono documentazioni progettuali in merito alle suddette opere di mitigazione ambientale (fatto salvo quanto indicato in merito alla realizzazione di una collina di mitigazione e di una copertura in terra rinverdita lungo le tre facciate della centrale di produzione, cfr. SIA) non consentendo quindi a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR di poterne valutare l'efficacia.

RITENUTO che la realizzazione del parco eolico (costituito da 12 aerogeneratori, per il quale questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha già espresso il proprio parere negativo) proposto dalla stessa Società, nell'area prevista per la localizzazione dell'impianto di accumulo idroelettrico in esame, con aerogeneratori prossimi alla Masseria Jazzo Piccolo, costituirebbe un ulteriore fattore di detrazione delle qualità paesaggistiche dell'area stessa, non mitigabile dalle misure di mitigazione sopra citate.



Masseria Jazzo Piccolo (UCP-testimonianza della stratificazione insediativa) presso Serra del Corvo e vicino alla centrale di produzione e al tracciato delle condotte (da *Relazione paesaggistica* elaborato n. PD-VI_4_rel_paes).

CONSIDERATO che la realizzazione dell'edificio della centrale e sottostazione elettrica determina la trasformazione di una porzione dell'argine dell'invaso di Serra del Corvo, accentuata dalla realizzazione di una collina artificiale di circa 5 m di altezza, comportando, di conseguenza, l'alterazione dell'attuale profilo altimetrico dell'argine e la rimozione delle essenze arbustive che si sono sviluppate lungo l'argine del lago Serra di Corvo, determinando, quindi, drastiche e irreversibili trasformazioni in superficie e nel sottosuolo dell'area, oltre che la compromissione degli equilibri ambientali della zona umida individuata dal PPTR quale Ulteriore Contesto Paesaggistico.

CONSIDERATO e VALUTATO che gli impatti sul paesaggio determinati dalla realizzazione di alcune delle opere dell'intervento (invaso di monte, occupazione di suolo per la presenza di accessi e delle vie di servizio alle varie parti dell'impianto di accumulo, alterazioni dello sky-line riferite solo alle arginature del bacino di monte) sono stati definiti dallo stesso Pronente "**Rilevanti**" e "**Non reversibili**", nel lungo periodo, come sintetizzato nella seguente tabella estrata dal SIA-elaborato PD-VI.2:

Impatti attesi – FASE DI ESERCIZIO	Durata	Carattere	Reversibilità
Occupazione di suolo legata alla presenza del nuovo invaso di monte presso Monte Marano ed alla presenza delle parti fuori terra delle altre parti di impianto	Lungo periodo	Rilevante Area Vasta	Non reversibile
Occupazione di suolo per la presenza degli accessi e delle vie di servizio alle varie parti dell'impianto di accumulo	Lungo periodo	Rilevante Locale	Non reversibile
Rimodellazione morfologica delle aree destinate ad ospitare lo stoccaggio definitivo del materiale in esubero dalle operazioni di realizzazione del nuovo invaso di monte	Lungo periodo	Lieve Locale	Non reversibile
Impatti attesi sui segni dell'evoluzione storica e culturale del territorio	Lungo periodo	Lieve Locale	Non reversibile
Impatti sui beni vincolati (Masseria Jazzo Piccolo)	Lungo periodo	Lieve Locale	Non reversibile
Alterazioni percettive per l'inserimento di nuove strutture nel territorio	Lungo periodo	Lieve Locale	Non reversibile
Alterazioni della sky-line (arginature del bacino di monte)	Lungo periodo	Rilevante Area Vasta	Non reversibile
Alterazioni o modificazioni della frammentazione paesaggistica	Lungo periodo	Trascurabile Area Vasta	Non reversibile

Tabella - Impatti sul paesaggio attesi in fase di esercizio determinati in base al livello di significatività atteso e alle caratteristiche degli interventi e delle opere progettate (estratto dal SIA)

RITENUTO di non concordare con il Proponente riguardo alle valutazioni espresse (*"Lieve"*) in merito alle *"alterazioni percettive per l'inserimento di nuove strutture nel territorio"* e agli *"impatti attesi sui segni dell'evoluzione storica e culturale del territorio"*, essendo basate esclusivamente su valutazioni visivo-percettive, laddove, invece, la realizzazione di un impianto industriale, quale quello in esame, introdurrebbe nel contesto paesaggistico di riferimento degli elementi di assoluta artificialità ed estraneità rispetto alle trasformazioni territoriali che il PPTR intende conseguire con l'attuazione degli obiettivi territoriali previsti per l'ambito territoriale di riferimento e con il rispetto della normativa d'uso e delle NTA dettate con lo stesso piano paesaggistico.

CONSIDERATO che, a fronte degli impatti paesaggistici *"rilevanti"* e *"non reversibili"* attribuiti al nuovo invaso di monte (di dimensioni pari a circa 35 ettari, alla quota di coronamento, 50 ettari alla base, quale estensione complessiva e di altezza massima di 30 m, completamente impermeabilizzato) e riferiti all'occupazione di suolo e alle alterazioni dello sky line, le opere di mitigazione previste (*"mascheramento" delle parti di opere fuori terra con rivestimenti di pietra locale, predisposizione di una fascia arborea perimetrale della larghezza di 5 metri, ecc.*), di fatto, non riducono gli impatti attesi sopra rilevati, quanto, invece, quelli riferiti alle nuove strutture fuori terra il cui impatto è, peraltro, valutato come *"Lieve"*.

RITENUTO, inoltre, che il ripristino dello stato dei luoghi a fine cantiere, non può definirsi quale *"intervento di mitigazione"*, laddove *"l'alterazione"* di tali aree, come anche la stabilizzazione dei versanti, è conseguenza della realizzazione degli scavi e delle opere di progetto.

CONSIDERATO che l'area di cantiere denominata *"Lotto 3"* (della quale non si specifica l'estensione, sommariamente indicata nella *Corografia generale di cantiere*, elaborato n. PD-EP_23_Corografia_generale_di_cantiere) si posiziona dentro e sugli argini del bacino acqueo di valle esistente, operandone una sostanziale modifica ai fini della sola realizzazione dell'impianto industriale proposto, senza che i relativi impatti significativi e negativi siano stati verificati in modo adeguato, anche solo per valutare la relativa sostenibilità a fine lavori.

CONSIDERATO l'impatto paesaggistico e sul patrimonio culturale determinato dalle opere di connessione del nuovo impianto industriale alla RTN, a seguito della realizzazione del nuovo elettrodotto aereo a 380KV, che corre per circa 12 km, in ambiti caratterizzati dalla presenza di numerose emergenze archeologiche in un territorio sostanzialmente privo di detrattoni a carattere industriale, come dimostrato dai fotoinserti prodotti, alcuni dei quali riportati di seguito:



Vista prospettica del nuovo elettrodotto dalla SS96 (elaborato PD-VI.13, Fotoinserti e Rendering)



Fotosimulazione della stazione di transizione cavo-aereo nei pressi della diga Basentello con "mascheramenti" vegetali lungo il perimetro esterno (da *Relazione paesaggistica* elaborato n. PD-VI_4_rel_paes, p. 87).

3.2 Cono visuale 2

ANTE INTERVENTO




Ante operam

POST INTERVENTO



Post operam-Nuova Stazione Elettrica di Gravina con opere di mitigazione (*Fotoinserimenti – Opere di rete per la connessione – SSE di Gravina*, elaborato n. PD-VI_13_1_Fotoinserimenti_opere_impianto_rete, pp. 7-8)

PRESO ATTO delle modifiche al layout del progetto trasmesse dal Proponente con la nota n. 13059 del 25/07/2022 e rappresentate nel "Rapporto unitario integrazioni", elaborato PD-R.1_bis, che hanno determinato una variazione della posizione, della forma e delle dimensioni delle opere progettate e l'inserimento di nuove opere non previste nella versione iniziale, proposta con l'istanza di VIA, come di seguito sommariamente indicato: leggero spostamento verso ovest dell'invaso di monte, con riduzione dell'altezza fuori terra di circa 2m; ottimizzazione del tracciato delle condotte forzate; inserimento di un torrino piezometrico, alloggiato in un pozzo verticale localizzato prima del cambio di pendenza delle condotte; introduzione di un pozzo verticale per l'ingresso delle condotte forzate in centrale; riduzione degli ingombri planimetrici delle strutture della centrale, a seguito della soluzione a due gruppi di macchine anziché tre, con conseguente spostamento della centrale stessa verso il lago; spostamento del tracciato del cavidotto interrato e del tratto terminale del tracciato elettrodotto aereo, conseguente allo spostamento della Stazione Elettrica Terna.



Modifiche alle opere di scarico e prelievo delle acque dall'invaso di Serra del Corvo (in rosso le modifiche, in giallo il progetto originario). Elaborato PD-R.1_bis, Rapporto unitario integrazioni.

RITENUTO, in ogni caso, che le suddette modifiche/ottimizzazioni non sono significative per gli aspetti di competenza di questo Ministero e, pertanto, non comportano una diversa valutazione degli impatti potenziali sul patrimonio culturale e sul paesaggio rispetto a quelli determinati dall'intervento proposto con l'istanza di VIA,

PRESO ATTO che il Proponente, stante il contrasto di alcune opere proposte con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e di utilizzazione previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR, al fine di soddisfare una delle due condizioni stabilite dall'art. 95 - *Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità* delle NTA del PPTR (che le opere *non abbiano alternative localizzative*) per consentire alla Regione Puglia di applicare la deroga a dette prescrizioni in sede di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, ha esaminato le alternative localizzative, in particolare quelle relative alla localizzazione della centrale di produzione concludendo che *la posizione A* (ovvero quella proposta con l'intervento in esame) *identifica la variante scelta e valutata come ottimale nell'ambito del presente progetto.*

CONSIDERATO che, rispetto alla seconda condizione posta dal suddetto art. 95 delle NTA, relativa alla compatibilità delle opere proposte con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, il Proponente non ha effettuato una puntuale analisi rispetto alla coerenza delle trasformazioni territoriali proposte con la Normativa d'uso (indirizzi e direttive) indicata nella Sezione C2 della scheda dell'ambito paesaggistico n. 6, "Alta Murgia", limitandosi invece a concludere che *"tutti gli interventi previsti sono compatibili da un punto di vista ambientale e che gli indubbi impatti generati siano accettabili e tollerabili"* e che non ci sono *"motivi ostativi alla compatibilità dei previsti obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati"*, diversamente, invece, da quanto dimostrato da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con le considerazioni sopra esposte.


CONSIDERATO che alla fine della vita utile dell'impianto, il Proponente prevede di smantellare tutte le opere esterne, (salvo la possibilità di riutilizzo futuro, come previsto, nel *Piano di dismissione e ripristino ambientale*, quale opzione di riconversione per il bacino di monte), sigillando inoltre tutti i possibili accessi alle vie d'acqua e, *seguito il principio di minor impatto ambientale*, non prevede la rimozione bensì la sola sigillatura delle opere di presa sia a valle che a monte, della camera valvola così come delle condotte forzate.

CONSIDERATO pertanto che l'impianto industriale di cui trattasi comporta comunque una modifica irreversibile del sottosuolo interessato dalle opere non potendosi definire, pertanto, la dismissione quale ripristino *ante operam* delle aree interessate dall'intervento.

RILEVATO che nelle aree limitrofe e coincidenti con l'intervento di cui trattasi è stata presentata, da parte la Società Edison S.p.A., un'altra iniziativa relativa ugualmente ad un impianto di accumulo idroelettrico (ID_VIP: 8087) e che, pertanto, l'allora competente Direzione generale ABAP ha chiesto alla Società Proponente di verificare la possibilità di realizzazione di entrambi gli interventi, rappresentando in dettaglio le opere in sovrapposizione e valutandone gli impatti cumulativi, anche con riferimento alle limitazioni indotte all'attuale fruizione pubblica del litorale del lago di Serra del Corvo.


PRESO ATTO che il Proponente ha dato riscontro alla suddetta richiesta di chiarimenti riferendo che: *"il cumulo di due impianti di accumulo idroelettrico tramite pompaggio puro nel medesimo invaso prevede verosimilmente la movimentazione di un massimo di oltre di 10 Mio m3 di acqua al giorno. Ciò comporterebbe effetti cumulati sicuramente molto negativi (...)"* e concludendo che *"...Alla luce di quanto sopra riportato, si conclude come due impianti di accumulo idroelettrico tramite pompaggio insistenti sull'invaso artificiale di Serra del Corvo non potrebbero coesistere, a meno di una netta e graduale degradazione del Capitale Ambientale ad oggi esistente e di un progressivo decremento della disponibilità della risorsa idrica, già oggi deficitaria, per altri usi, in primis l'utilizzo irriguo"*.

CONSIDERATO che alcuni dei sostegni dell'elettrodotto aereo di collegamento alla nuova SSE ricadono all'interno dei campi fotovoltaici relativi ad un impianto per cui è in corso procedimento VIA (ID: 7848), e che il comune di Gravina in Puglia è oggetto di numerose iniziative relative alla realizzazione di impianti FER, compresi l'impianto di accumulo idroelettrico in esame e l'impianto eolico presentato in VIA dalla stessa Società proponente, le quali, se realizzate, porterebbero ad una totale trasformazione del territorio, caratterizzato da una forte identità storica e culturale, dove la realizzazione di tali impianti, di natura industriale, introdurrebbe una brusca frattura nei caratteri paesaggistici dei luoghi, convertendo un paesaggio ancora di rilevante valore rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulse dalle tradizioni e dalla storia del contesto. Si riporta di seguito una elaborazione GIS (non esaustiva) con la rappresentazione di alcune delle iniziative FER in corso di istruttoria di VIA (non è rappresentato l'impianto eolico ID: 7328 presentato dalla Società Fri-el S.p.A.):



Elaborazione GIS. È evidenziato nell'ovale rosso l'impianto di accumulo idroelettrico in esame. Si rileva anche la sovrapposizione di parte del tracciato dell'elettrodotto con l'impianto agrivoltaico ID: 7848 della Società Ambra Solare 12)

PRESO ATTO delle misure di compensazione proposte dalla Società Fri-el S.p.A. per compensare gli impatti (definiti "residui" dalla stessa società) determinati dalle opere in esame, da attuare previa convenzione con il Gestore dell'invaso esistente, Serra del Corvo, e con gli Enti territoriali interessati dai progetti proposti.



(da Progetto delle opere di compensazione ambientale e di sviluppo locale elaborato n. PD-VI_15_3_prog_comp, p. 20)

CONSIDERATO che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. *c-quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO, inoltre, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree dichiarate "non idonee" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (precisamente di impianti idroelettrici, come sopra evidenziato) ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, come attuato dalla Regione Puglia con il Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si

collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantirne il collegamento alla RTN).

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire alle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari con il parere endoprocedimentale del 28/02/2023.

CONSIDERATI i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 14/04/2023 e della U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, espresso con nota del 22/06/2023.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che a seguito del contrasto delle opere di progetto (in quanto opera di pubblica utilità) con le prescrizioni di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR, il provvedimento di deroga previsto dall'art. 95 delle medesime NTA è rilasciato dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale, secondo le condizioni previste dallo stesso art. 95.

CONSIDERATO che, per quanto premesso e considerato, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con il parere endoprocedimentale del 17/08/2022; visti i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR del 13/06/2023 e della U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR del 06/02/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento denominato **Progetto di Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio denominato "Gravina – Serra del Corvo" e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili**, ricadente nei comuni di Gravina di Puglia (BA) e Genzano in Puglia (BA), presentato dalla Società Fri-el S.p.A.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti

Per il Dirigente arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA
Il funzionario delegato
arch. Francesco ELEUTERI
(delega nota prot. n. 26094 del 4 agosto 2023)

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

